

N. C.P. 19/2018 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 19/2018 C.P. di **POLI MONICA**, rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Cecconi

letti gli atti,

ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1,

osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, per quanto condivisibilmente indicato dall'OCC nella sua relazione, e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 (richiamati dall'art 14 ter comma 1) e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. Michele Lorenzini) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva;
- non si ravvisano, alla luce di quanto attestato dall'OCC, atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c .2 lett. A e B;
- né deve ritenersi che il ricorso alla procedura sia inammissibile solo perché un terzo, Luca Toninelli (marito della ricorrente), che parimenti ha sottoscritto il ricorso, si è impegnato, qualora venga emesso il decreto di apertura della liquidazione, a mettere a disposizione della procedura un immobile di sua proprietà meglio descritto in ricorso.

Infatti sebbene l'art. 8 comma 2 prevedano soltanto con riferimento alle altre due procedure regolate dalla legge 3/2012, e segnatamente con riferimento all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ed al piano del consumatore, la possibilità di un terzo di conferire beni alla procedura, tuttavia ciò non esclude che tale conferimento possa avvenire anche nella procedura di liqui-



dazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter delle citata legge, purché, ovviamente, il debitore chieda la liquidazione di tutti i suoi beni, come avvenuto nel caso di specie.

In tale ipotesi, infatti, la messa a disposizione di beni da parte di un terzo non può che costituire maggiore garanzia a favore dei creditori, che potranno contare, oltre che su tutto il patrimonio del debitore che avanza la domanda di liquidazione, anche sul bene del terzo. Né il fatto che, nel caso di specie, lo scopo perseguito dalla Poli sia quello di "salvare" i beni immobili siti in Cecina (o almeno quello costituente sua residenza, sito in Cecina via Aurelia Sud 21) e l'autovettura posseduta può rendere la procedura inammissibile. Infatti anche nel fallimento, ex art 118 comma 1 n. 2, la procedura si chiude, con conseguente cessazione della attività liquidatoria dei beni del fallito, quando sono estinti totalmente i crediti ammessi ed i crediti prededucibili, fatto che dimostra che la procedura di cui all'art 14 ter, che ha indubbe analogie con il fallimento, deve comportare la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della integrale soddisfazione dei creditori e del pagamento delle spese di procedura.

Pertanto, nel caso di specie, deve rilevarsi che i creditori non verrebbero a subire un pregiudizio dalla modalità di liquidazione ipotizzate dalla Poli, neppure ove le stesse venissero fatte proprie dal liquidatore nel programma di liquidazione da elaborare ex art 14 *novies*, in quanto il liquidatore dovrebbe procedere anche alla vendita dei beni immobili della Poli siti in Cecina e della autovettura della stessa non appena si rendesse conto che il ricavato dalla vendita degli altri beni da liquidare, o quello che sarà ricavabile dalla vendita degli stessi, in ragione degli eventuali ribassi, non sia sufficiente a coprire per intero i crediti inseriti nel redigendo stato passivo e le spese di procedura.

- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con la nomina del liquidatore, in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, che può essere nominato nella persona indicata dalla Poli, che in ragione della previa conoscenza degli atti potrà procedere alla più sollecita liquidazione del patrimonio di liquidazione.

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di MONICA POLI, nata a Campiglia Marittima (LI) il 22.7.1964, c.f. PLOMNC64L62B509Y, residente in Cecina via Aurelia Sud 21;

- a) nomina liquidatore il dott. Michele Lorenzini con studio in Cecina;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedu-



ra in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. in tal senso Trib. Verona 07 Luglio 2016).

- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina il rilascio al liquidatore dei beni immobili compresi nel patrimonio da liquidare, salvo l'immobile costituente la abitazione di Poli Monica, che sarà rilasciato dalla medesima, comunque, a semplice richiesta del liquidatore ove si dovesse giungere alla messa in vendita dello stesso;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la somma annua percepita dalla Poli dall'INPS ammontante per sua allegazione ad € 6.524,44 annui e gli eventuali redditi da lavoro percepiti, sino alla concorrenza, tenuto conto anche della pensione INPS, della somma mensile netta di € 900,00;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 10 luglio 2018

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

